

APPELLO

N. 968/17 R.G.N.R.

N. 2942/19 R.G. G.I.P.

290/19
N. _____ Reg. Sent.
Data del deposito
14 OTT. 2019

Data irrevocabilità
____/____/____

N. _____ Reg. Es.

N. _____ C.P.

Redatta Scheda il

____/____/____
Viso della P.G.
17 OTT. 2019



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

in persona del dott. Paolo Bargerò, all'udienza in camera di consiglio del 18.7.19, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale a carico di:

MASCARELLO Sergio, nato il 11.7.62 a Cassano Magnago, difeso di fiducia dall'avv. Daniela Cristina Cultrera del Foro di Milano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;

libero – già presente

IMPUTATO

in concorso con GIORCELLI Claudio, nei cui confronti si procede separatamente.



*conclusivo riepilogativo dell'attivo concordatario, dell'esistenza di un "apporto di terzi" di "presunto realizzo" di "200.000" (euro);
omettevano – quanto alla situazione debitoria – di fornire complete informazioni circa l'esistenza e l'andamento di verifiche tributarie attivate dall'Agenzia delle Entrate e dagli enti previdenziali, dandosi solo atto della notifica di un avviso di accertamento per euro 1.334.630 avvenuta pochi mesi prima del deposito dell'attestazione e della avvenuta "contestazione" del debito da parte della società verificata, senza alcun approfondimento in ordine alla fondatezza della "contestazione" e senza alcuna indispensabile disamina dei debiti pregressi con gli enti pubblici citati;
riferivano falsamente – in sede d'esame dei crediti chirografari – che la posizione creditoria del gruppo KME era da ritenersi estinta (testualmente: "le posizioni del gruppo KME ... sono da considerarsi estinte") per effetto del perfezionamento di una transazione (mentre la transazione – rectius: la rinuncia ai crediti nei confronti della Sigimet – era stata esplicitamente condizionata all'omologazione del concordato preventivo ed all'autorizzazione degli organi della procedura);
esponevano falsamente, allegandone la presunta documentazione, che Zucconi Cristina – moglie di Giorcelli – avrebbe rinunciato ad un credito nei confronti della Sigimet per euro 1.661.626.96 a condizione dell'omologazione del concordato (in realtà, la Zucconi negava di aver firmato la dichiarazione allegata al ricorso, da ritenersi – pertanto – scrittura contraffatta); nessuna verifica, neanche minima, risultava effettuata circa l'effettività della rinuncia in base alla relazione di attestazione;
in Alessandria, il 3 gennaio 2014, data di rilascio dell'attestazione;*

con l'intervento:

- del P.M. in persona del dott. Tiziano Masini, Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria;
- del difensore della parte civile: avv. Federico Consulich del Foro di Milano ai sensi dell'art.102 c.p.p.;
- del difensore dell'imputato: avv. Daniela Cristina Cultrera del Foro di Milano.

Conclusioni del P.M.: ridotta la pena per la scelta del rito, condanna alla pena di anni 1 mesi 4 di reclusione.

Conclusioni della parte civile: previa affermazione della penale responsabilità dell'imputato, condannarlo al risarcimento del danno in favore della parte civile da liquidarsi in misura non inferiore a € 150.000,00. In subordine, in caso di condanna generica, condannare l'imputato al pagamento di una provvisoria pari a € 80.000,00. In ogni caso, condannare l'imputato alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile in misura pari a complessive € 7.564,07.

Conclusioni del difensore: assoluzione ai sensi dell'art.530 c.p.p..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Svolgimento del processo.

Con atto depositato in data 18.5.18 il Pubblico Ministero chiedeva che MASCARELLO Sergio venisse rinviato a giudizio (insieme a Giorcelli Claudio) per rispondere del reato di cui al capo di imputazione sopra riportato.

All'udienza preliminare del 27.7.18 il processo veniva rinviato per effetto della concessione di un termine a difesa al nuovo difensore di Giorcelli Claudio.

Successivamente, all'udienza preliminare del 26.10.18, veniva ammessa la costituzione di parte civile di Fallimento Sigimet S.r.l.; dopo di che il MASCARELLO, a mezzo del suo difensore munito di apposita procura speciale, tempestivamente chiedeva di essere giudicato con rito abbreviato.

Il giudice ammetteva l'imputato al rito prescelto e rinviava per la discussione all'udienza del 5.2.19.

A tale ultima udienza, dopo avere respinto una istanza (avanzata dal P.M. con una memoria depositata prima dell'udienza) volta alla restituzione in termine per il compimento di indagini sui temi introdotti dalla difesa con una serie di documenti (e una consulenza tecnica) depositati in cancelleria prima dell'udienza del 27.7.18, il giudice disponeva ai sensi dell'art.441, comma 5°, c.p.p. l'audizione del curatore fallimentare.

Il processo, quindi, veniva rinviato a tale fine all'udienza del 1.4.19.

A tale ultima udienza si procedeva all'audizione del dott. Marcello Pollio (in contraddittorio con il consulente tecnico della difesa, dott. Stefano Mercorio); quindi il processo veniva rinviato per la discussione.

All'udienza del 21.6.19, quindi, le parti concludevano nella maniera più sopra indicata; dopo di che il processo veniva rinviato per eventuali repliche all'udienza del 18.7.19.

A tale ultima udienza il giudice, preso atto dell'assenza di repliche, si ritirava in camera di consiglio; dopo di che dava lettura del dispositivo di cui in calce.

2. Sul reato ascritto all'imputato.

2.1. Premessa: la condotta ascritta all'imputato e la rilevanza della sua condizione di indipendenza e imparzialità.

Dagli atti contenuti nel fascicolo delle indagini preliminari (utilizzabili al fine della decisione ai sensi dell'art.442 c.p.p.) si ricava quanto segue.

Con ricorso in data 24.4.13 Sigimet S.r.l. in liquidazione (in persona del liquidatore Giorcelli Claudio) presentava al Tribunale di Alessandria istanza di ammissione al concordato preventivo, riservandosi di presentare in un momento successivo la documentazione a supporto della stessa.

In seguito (previa autorizzazione in tal senso da parte del Tribunale), Sigimet S.r.l. in liquidazione presentava (il 7.1.14) la documentazione suddetta, rappresentata per



quanto rileva in questa sede – dal piano di ristrutturazione del debito (redatto e sottoscritto dal Giorcelli (lo si veda in allegato alla denuncia ex art.173 L.F. del curatore, pag. 29 e segg.) e da una asseverazione (relativa alla veridicità dei dati aziendali riportati nel piano anzidetto) ai sensi dell'art.161, comma 3°, L.F. a firma del dott. MASCARELLO Sergio (la si veda in allegato alla relazione ex art.33 L.F.). Invero, l'istanza di ammissione al concordato preventivo, per effetto di denuncia ex art.173 L.F. da parte del commissario giudiziale, veniva abbandonata; e, invece, veniva dichiarato il fallimento di Sigimet S.r.l. Cfr. relazione ex art.33 L.F. e atti allegati alla stessa, pag. 33 e segg.; denuncia ex art.173 L.F. e atti allegati, cit.).

Secondo la prospettazione dell'accusa, la relazione redatta dal dott. MASCARELLO conteneva informazioni false e ometteva di esporre dati rilevati; e ciò anche in conseguenza del fatto che egli, avendo avuto in precedenza rapporti con la società poi dichiarata fallita (essendosi occupato della gestione di alcuni passaggi contabili e di questioni di natura tributaria), non era in quella posizione di indipendenza richiesta dall'art.67, comma 3°, lett. d), L.F. (richiamato dall'art.161, comma 3°, L.F.).

Partendo da quest'ultimo aspetto (da quello, cioè, della indipendenza dell'attestatore), sembra necessario sottolineare come esso sia del tutto estraneo alla tipicità della fattispecie incriminatrice che viene contestata all'imputato. Il fatto che il professionista fosse (o non fosse) indipendente e imparziale evidentemente non incide sulla eventuale falsità delle informazioni esposte (ovvero omesse) nella relazione di cui all'art.161, comma 3°, L.F.: esse hanno (o non hanno) tali caratteristiche a prescindere dalla qualità di chi le abbia rese (od omesse); e l'eventuale difetto di indipendenza o imparzialità può al più costituire un indice alla luce del quale leggere i difetti dai quali la relazione risulti affetta.


In altri termini, il mancato rispetto dei requisiti di cui all'art.67, comma 3°, lett. d), L.F. da parte del professionista (incaricato dall'imprenditore della redazione della relazione suddetta) non è di per sé uno degli elementi caratterizzanti la fattispecie penale (non rappresentando un elemento costitutivo della stessa).

Certamente, il fatto che il professionista non sia (in ipotesi) imparziale può riverberarsi sulla dimostrazione della sua responsabilità in caso di false attestazioni: e ciò sia nel senso di incidere sulla sua obiettività (andando, cioè, a costituire un dato che potrebbe fuorviarlo, portandolo a dare in buona fede rappresentazioni inveritiere poiché ha "sposato" la causa dell'imprenditore); sia nel senso di connotare le attestazioni in maniera deliberatamente infedele (come frutto di una scelta di consapevole agevolazione all'accesso a una procedura concordataria alla quale l'imprenditore non avrebbe titolo e che potrebbe ottenere soltanto grazie, appunto, a dichiarazioni inveritiere).

Ciò posto, al fine di stabilire se l'imputato debba essere ritenuto responsabile del reato lui ascritto, vanno esaminate in maniera dettagliata le singole attestazioni da egli rese in maniera asseritamente falsa ovvero omesse.

2.2. La prima attestazione: il valore di realizzo delle immobilizzazioni.

All'imputato, come si diceva, viene in primo luogo contestato di avere falsamente indicato nella sua relazione un valore di realizzo delle immobilizzazioni materiali (superiore a quello effettivo e) pari a € 94,450.



A questo proposito va rilevato che il dott. MASCARELLO, nella sua relazione, ha fornito le seguenti indicazioni: *“si tratta di beni strumentali e attrezzature stoccate provvisoriamente nello stabilimento di Pozzolo Formigaro ... attualmente utilizzato da terzi. Lo stabilimento non è accessibile ... non è stato pertanto possibile verificare la natura e le condizioni reali dei beni in oggetto. Non risultano predisposte perizie valutative a riguardo né impegni di acquisto. Si tratta di beni che erano in parte stati ceduti all’attuale affittuario dello stabilimento a un prezzo di € 129.260,00. Tale cessione è stata successivamente revocata ... seppur rilevando l’assenza di proposte vincolanti, assunte le opportune informazioni su esperti di settore, si ritengono ugualmente congrui i valori attribuiti nel piano che, di conseguenza, vengono confermati”*.

La semplice lettura delle espressioni appena riportate porta a escludere che sia stata fornita una qualche indicazione falsa in ordine ai beni suddetti: il professionista ha precisato di non avere potuto prendere visione degli stessi (poiché ubicati in un capannone al quale non aveva accesso) e di essersi basato su dati preesistenti (rappresentati dal valore a essi attribuito in occasione di una precedente cessione), reputando (e quindi dando una valutazione e non una informazione) corretta una previsione di realizzo in linea con la cessione pattuita precedentemente (stima di € 94.450,00 contro una cessione pattuita in € 129.260,00).


Né pare possibile, per giungere a conclusioni diverse, valorizzare elementi del tipo di quelli messi in evidenza dal curatore fallimentare, il quale ha rappresentato di avere poi ceduto i beni suddetti (al medesimo soggetto – Pri.com – al quale erano stati in precedenza ceduti con l’accordo, poi revocato, di cui si è detto) a soli € 10.000,00 (v. verbale udienza 1.4.19; v. altresì relazione ex art.33 L.F., cit., e precisazioni curatore 19.9.17).

Infatti, il valore di realizzo è frutto non solo del diverso momento ma altresì del fatto che la cessione suddetta è avvenuta in sede di realizzo dell’attivo fallimentare (e quindi a condizioni di estremo deprezzamento); infine – e questo rilievo appare dirimente – all’attestatore era richiesto di evidenziare in maniera esatta gli elementi di cui si disponeva al fine della migliore valutazione dei beni e non di stimare in maniera precisa il valore di realizzo (che, in ipotesi, avrebbe anche potuto essere nullo, in caso di mancato reperimento di un acquirente). E tale compito, alla luce delle indicazioni di cui si è (letteralmente) dato conto in precedenza, appare essere stato assolto in maniera del tutto adeguata.

L’imputato, quindi, non può essere ritenuto responsabile di questo segmento di condotta.

2.3. La seconda attestazione: l’ammontare dei crediti esigibili.

La seconda contestazione che viene mossa all’imputato riguarda l’aver indicato (nella relazione di cui si è detto) un valore dei crediti esigibili senza aver eseguito le necessarie verifiche in ordine alla concreta sussistenza degli stessi (e, in particolare, di avere omesso di effettuare una compiuta analisi dell’ageing dei crediti, della solvibilità dei debitori, dell’esistenza di contestazioni in ordine all’esistenza o all’ammontare dei crediti).



In questo caso, il professionista, nella propria relazione, ha espressamente indicato di essere partito da un dato contabile molto elevato (“... risultano crediti verso Clienti ‘Italia’ per € 6.074.131,02, Clienti ‘Estero’ per € 248.662,80 e partite da riconciliare per € 79.058,86”); che però, all’esito di una verifica più critica (che tenesse conto anche delle posizioni creditorie dei debitori, nonché della vetustà del credito), ha portato a una indicazione estremamente più contenuta (€ 105.947,05), debitamente svalutata, per un saldo netto di (soli) € 39.023,90 (v. relazione dott. MASCARELLO 3.1.14, pag. 4).

A fronte di una così cospicua “sforbiciata” (che ha portato a ridurre un credito contabile da più di € 6.000.000,00 a meno di € 40.000,00), è veramente difficile concludere che il professionista abbia invece fatto risaltare una voce inesistente (o meno consistente): se veramente si fosse voluto fare artatamente risultare un patrimonio (futuro, derivante cioè dall’esazione dei crediti) rassicurante (e cioè tale da indurre ad ammettere Sigimet S.r.l. al concordato preventivo), è proprio su questa voce che si sarebbe potuto compiere una qualche operazione di *maquillage*; per cui, avendola invece il professionista ridotta drasticamente, non sembra che gli si possa imputare di essere stato ingiustificatamente indulgente nei confronti della società.

Invero, anche se qualcuno dei crediti residuati fosse invece risultato inesigibile, sarebbe del tutto logico, tenuto conto del presupposto di cui si è appena detto (e cioè della notevolissima riduzione dei crediti), concludere per un mero errore e non, invece, per una dolosa indicazione (di un dato scorretto).

Questa considerazione, invero, sembra rendere superflua ogni ulteriore dissertazione (e, in particolare, quella sul rispetto o meno dei principi contabili vigenti all’epoca – e, segnatamente, di quello denominato 505 Isa Italia, citato dal curatore – in ordine alla mancata circolarizzazione dei crediti. Peraltro, come ha correttamente osservato il consulente tecnico della difesa, la circolarizzazione avrebbe unicamente permesso di rilevare l’esistenza o meno dei crediti e non la consistenza degli stessi, vantati nei confronti di due dipendenti – che a loro volta vantavano delle spettanze – e di due società regolarmente attive sul mercato: v. verbale udienza 1.4.19).

Anche in questo caso, dunque, all’imputato non può essere rimproverato alcunché in ordine alla condotta in esame (non concretatasi, come visto, in una falsa attestazione ma, al più, in una indicazione – forse – errata).

2.4. La terza attestazione: i crediti verso l’Erario.

La terza attestazione che si assume falsa concerne l’indicazione dei crediti verso l’Erario, reputati esistenti senza alcuna adeguata analisi in ordine alla effettività degli stessi e senza commenti circa la prospettiva (derivante dalle indicazioni del piano) di addivenire a una transazione fiscale.

In questo caso l’imputato nella sua relazione ha attestato di aver eseguito una verifica di carattere contabile (rilevando nei libri contabili della società crediti verso l’Erario: IVA 2012 e 2013, IRES 2012 e IRAP 2012), alla quale ne ha fatta seguire un’altra di riscontro (accesso al cassetto fiscale, grazie al quale aveva verificato l’esistenza dei modelli F24, con i quali le ritenute e i versamenti INPS 2012 erano stati pagati mediante compensazione con un credito IVA per il 2011).



Per cui, posto che la dichiarazione IVA 2012 riportava le compensazioni eseguite in precedenza, aveva ritenuto veridico il credito suddetto.

La natura del credito (verso l'Erario) e le caratteristiche dello stesso (compensabilità con i debiti erariali) paiono rendere l'accertamento di cui si è detto pienamente esauriente e sufficiente allo scopo (e cioè a quello di dare all'assetto creditorio della società una valutazione di credibilità tale da potere dare corso alla procedura concorsuale).

Né l'esistenza della prospettiva di una transazione fiscale (di cui si dava conto in altra parte della relazione: v. *infra*, par. 2.5.) poteva portare a conclusioni diverse: al contrario, l'esistenza di una pretesa tributaria dell'Erario (per maggiori redditi relativi all'anno 2008) è stata debitamente evidenziata e indicata nel suo ammontare (sia in quello preteso dall'Erario, sia in quello – di minore importo – che la società riteneva di dovere versare); per cui il fatto (evidenziato nel capo di imputazione e fondato su analoga osservazione del curatore) che non fosse stata considerata la possibilità di una successiva opposizione da parte del fisco di crediti in compensazione è smentita.

Al contrario, la possibilità che l'Erario avesse dei crediti (diversi da quelli indicati in quella parte della relazione ma molto precisamente indicati nel prosieguo della stessa relazione) da opporre in compensazione a un qualche credito pare dimostrare che il credito di cui si discute fosse esistente (e quindi suscettibile di compensazione).


Non è quindi possibile ritenere l'imputato responsabile del reato di cui è accusato in relazione a questa parte di condotta.

2.5. La quinta attestazione: l'omessa considerazione dei debiti tributari.

Ulteriore contestazione che viene mossa all'imputato è quella di avere omesso di fornire informazioni complete in ordine al debito tributario esistente, limitandosi a dare atto dell'avvenuta notifica di un avviso di accertamento per € 1.334.630,00, "senza alcun approfondimento in ordine alla fondatezza della 'contestazione' e senza alcuna indispensabile disamina dei debiti pregressi con gli enti pubblici citati".

A questo riguardo occorre constatare come il dott. MASCARELLO, nella sua relazione, ha dettagliatamente dato conto dei termini e della consistenza della pretesa dell'Erario (v. relazione 3.1.14, pagg. 6 e 7: "in esito ad una precedente verifica dell'Agenzia delle Entrate ... in data 24/09/2013 è stato notificato alla società, per l'anno 2008, l'avviso di accertamento N. TSB030200106, con cui sono state accertate le seguenti violazioni ai fini delle imposte dirette: - un maggior reddito imponibile di € 2.393.236,89 ai fini IRES; - una maggior base imponibile di € 208.786,91 ai fini IRAP. Di conseguenza sono state accertate: - una maggiore imposta IRES di € 658.140,00; - una maggiore imposta IRAP di € 8.143,00; - ed irrogate sanzioni di € 668.347,00").

Poi ha fornito la (corretta) informazione concernente l'avvenuta impugnazione dell'avviso di accertamento suddetto (avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Torino), precisando che, mediante l'impugnazione, la società ha "proposto transazione fiscale ai sensi dell'art.182 ter L.F., dichiarandosi disponibile a pagare le sanzioni sul maggior credito accertato e sopra riconosciuto nella misura massima del 100% ... quindi, qualora la transazione con l'Erario venisse conclusa nei termini



di cui sopra l'importo complessivamente da pagare sarebbe di € 16.572,00 oltre interessi di € 1.050 circa".

La prospettazione fatta dal professionista, quindi, non appare per nulla omissiva: egli ha chiaramente indicato le somme pretese dall'Erario e il tipo di posizione assunta dalla società rispetto a tale pretesa, fornendo al lettore una corretta rappresentazione della questione, permettendogli cioè di farsi un'opinione realistica su un aspetto negativo del patrimonio societario.

In altri termini, dando atto dell'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento (e degli importi portati dallo stesso) e della conseguente impugnazione in sede giudiziale del medesimo, l'attestatore ha permesso a tutti di comprendere che, in caso di (ben possibile) esito negativo dell'impugnazione (ovvero della transazione proposta mediante la stessa), vi sarebbe stata una voce debitoria piuttosto consistente, dando alla diversa alternativa (quella della riduzione delle poste mediante la positiva conclusione della vicenda giudiziaria) un giusto peso (meramente) probabilistico.

L'attestazione in commento, quindi, non appare connotata da alcun aspetto omissivo; per cui non può condurre ad alcuna affermazione di responsabilità nei confronti del suo redattore.

2.6. La sesta attestazione: l'estinzione del debito verso KME.

All'imputato viene altresì contestato di avere falsamente attestato, nella relazione di cui si è detto (e, in particolare, nella parte dedicata all'esame dei creditori chirografari), che il debito nei confronti del Gruppo KME doveva considerarsi estinto in conseguenza della transazione conclusa tra Sigimet S.r.l. ed esso, mentre invece la transazione in questione era stata *"esplicitamente condizionata all'omologazione del concordato preventivo ed all'autorizzazione degli organi della procedura"*.

Nella relazione suddetta si legge, al riguardo, che *"dalle posizioni debitorie sono state ... estrapolate le posizioni relative al Gruppo KME che, in ragione della transazione intervenuta, dettagliatamente descritta nel piano e allegata al n. 18 sono da considerarsi estinte. Si tratta di una posizione che contabilmente evidenziava un saldo a debito di € 784.685,86 risultante dalla contrapposizione di debiti per complessivi € 3.092.149,60 e crediti per € 2.307.463,74. La transazione definita con KME Italy S.p.a. segue una serie di decreti ingiuntivi ottenuti dalle varie società del Gruppo KME per l'importo complessivo di € 998.255,56"* (v. relazione 3.1.14, pag. 8).

L'indicazione del professionista, effettivamente, si limita a operare un rimando all'atto transattivo (peraltro allegato al piano cui la relazione accede), senza distintamente precisare che l'accordo contiene una clausola di quel tipo (consistente, cioè, nella subordinazione della validità dell'accordo all'omologazione del concordato preventivo).

Tuttavia, lo scopo caratteristico della relazione (in cui era contenuta l'indicazione in commento) era proprio quello di consentire l'ammissione al concordato preventivo; per cui era evidentemente implicito che, considerando il debito suddetto nella prospettiva degli impegni da esso derivanti in caso di omologazione del concordato, lo si fosse ritenuto ormai inesistente (il ragionamento sotteso appare perfettamente



logico ed è il seguente: se il concordato preventivo va in porto, non occorre considerare il debito verso KME perché tale società ha rinunciato al credito in caso di omologazione del concordato; solo nella prospettiva opposta il debito sopravvive, per cui esso va considerato nel solo caso contrario, che non interessa gli organi della procedura).

È ben vero, quindi, che si è trattato di un'informazione non esplicitata in termini perfettamente completi; ma il senso esatto della stessa – perlomeno nella prospettiva in cui la medesima è stata resa – era pienamente desumibile nei termini rilevanti.

Non si rinviene, pertanto, una omissione del tipo di quelle descritte dall'art.236 bis L.F.; per cui l'imputato va mandato assolto dal reato lui ascritto in relazione a questo aspetto della condotta.

2.7. La settima attestazione: la rinuncia al credito da parte di Cristina Zucconi.

Al dott. MASCARELLO viene ulteriormente contestato di avere falsamente attestato, nella sua relazione, che un creditore – Cristina Zucconi, moglie dell'imprenditore (Giorcelli Claudio) – aveva rinunciato a un proprio consistente credito, mentre invece la rinuncia in questione era il frutto di una dichiarazione contraffatta.

Nella relazione anzidetta l'imputato, analizzando le posizioni dei creditori chirografari, ha osservato che *"dall'ammontare del credito chirografario ... dovranno detrarsi la somme di € 1.661.626,96, pari all'ammontare del credito che vanta la Sig.ra Cristina Zucconi, credito a cui la sig.ra Zucconi con la dichiarazione allegata al piano, dichiara di rinunciare ..."*.

La sottoscrizione apposta in calce alla dichiarazione appena menzionata è stata poi disconosciuta dalla Zucconi che ha inviato al curatore una comunicazione a tale riguardo (in cui, appunto, non riconosceva come propria la firma suddetta: v. allegato 8 alla relazione *ex art.33 L.F.*).

Costei, peraltro, ha precisato a una collaboratrice del curatore di non essere nemmeno a conoscenza del credito; e, coerentemente, non si è insinuata al passivo fallimentare per reclamare (almeno in parte) tale cospicua somma (v. relazione *ex art.33 L.F.*, pag. 10).

Le circostanze di cui si è appena dato conto portano a escludere la ricorrenza di dichiarazioni infedeli riguardanti la rinuncia al credito di cui si è appena detto.

Infatti, è fuori di dubbio che esistesse una dichiarazione in tal senso; e il professionista ha quindi reso una dichiarazione corrispondente alla verità.

Che la (sottoscrizione in calce a) tale dichiarazione fosse tuttavia contraffatta pare rappresentare un accadimento rispetto al quale l'attestatore non dovesse compiere alcun tipo di asseverazione.

Da un lato, infatti, non vi erano ragioni per compiere una verifica sulla bontà della dichiarazione: essa, invero, proveniva da un soggetto particolarmente vicino all'imprenditore (la moglie), che aveva in passato intrattenuto anche relazioni commerciali con lo stesso e con gli altri *partners* dell'impresa del marito (al riguardo



v. relazione consulenza tecnica dott. Stefano Mercurio, pag. 15 e segg., in cui si mette in evidenza come la Zucconi fosse socia accomandante - con quote pari al 80% - di Sigifin S.a.s. e che in tale veste avesse rilasciato una fideiussione per garantire debiti di Sigimet S.r.l., acquistando in tale occasione dal creditore Montalbetti S.p.a. crediti verso Sigimet S.r.l. per € 1.661.626,97, e cioè esattamente la somma della quale ella stessa ha dichiarato di non essere a conoscenza. In questo caso, peraltro, l'accordo è avvenuto in forma scritta e la sua firma è stata autenticata da un notaio ...).

Inoltre, al professionista incaricato della relazione *ex art.161, comma 3°, L.F.* è certamente richiesta una valutazione attendibile del piano predisposto dall'imprenditore (tant'è che, come già visto, si richiede che il professionista sia indipendente e imparziale, proprio per consentirgli di redigere una relazione che possa mettere in evidenza eventuali aspetti critici del piano); ma tale valutazione, ancorché sbagliata (magari per difetto di indipendenza o anche per un approccio troppo favorevole all'imprenditore), non entra nel fuoco della fattispecie di cui all'*art.236 bis L.F.*, in cui vengono tipizzate soltanto condotte omissive (di informazioni rilevanti) o consistenti nel riportare dati falsi.

In altri termini, il professionista che, per leggerezza o per eccessiva accondiscendenza all'imprenditore, non compia verifiche (magari possibili o del tutto routinarie) sulle indicazioni contenute nel piano (redatto dall'imprenditore) non necessariamente incappa per ciò solo nel reato suddetto, che è suscettibile di venire commesso soltanto quando l'omissione di cui si è appena detto sia artatamente rivolta a nascondere dati "compromettenti".

Quando ciò non accade – e nel nostro caso non vi sono elementi per portare a ritenere che il dott. MASCARELLO fosse a conoscenza della falsità della firma – non si può equiparare la eventuale approssimazione della relazione all'omissione (o alla falsità) penalmente sanzionata dall'*art.236 bis L.F.*

Per giungere a un risultato di questo tipo sarebbe invero necessario che il legislatore avesse scelto di punire, magari anche a titolo di colpa, condotte negligenti dell'attestatore, potenzialmente anche consistenti anche nell'esprimere valutazioni imprudenti o non sufficientemente verificate.

Ma, posto che (come si è più volte sottolineato) la fattispecie tassativa di cui all'*art.236 bis L.F.* è limitata alle sole condotte di cui si è detto, non resta che concludere che quella in esame non è idonea a essere incasellata tra di esse.

Peraltro, le questioni sulla bontà del credito della Zucconi (e, per converso, sulla validità della rinuncia allo stesso) paiono perdere di rilievo in conseguenza del fatto che costei (dopo l'abbandono della strada del concordato preventivo e la dichiarazione di fallimento di Sigimet S.r.l.) non si è nemmeno insinuata al passivo fallimentare; per cui, anche in caso di concordato, non si vede come le cose avrebbero potuto andare diversamente (con un azzeramento della posta creditoria esattamente nel senso prospettato nella relazione del dott. MASCARELLO).

Anche per questo segmento della condotta ascritta all'imputato, quindi, non può giungersi all'affermazione della sua responsabilità.

2.8. *La quarta attestazione: l'apporto di nuova finanza.*



All'imputato, infine, viene contestato di avere omesso informazioni in ordine all'apporto di nuova finanza e, in particolare, alla promessa di conferire la somma di € 200.000,00 da parte di Emma Bovone, madre dell'imprenditore.

A questo proposito bisogna constatare che, nella relazione cui più volte si è fatto riferimento in precedenza, il dott. MASCARELLO non ha speso alcuna parola per dare conto della circostanza di cui si è detto, limitandosi a inserire nello specchio riepilogativo inserito nel paragrafo relativo alle conclusioni, nella parte dedicata all'attivo, la dizione "apporto di terzi 200.000,00" (v. relazione 3.1.14, pag. 9).

È quindi del tutto evidente che si è trattato della omissione di informazioni rilevanti: l'attestatore, infatti, non ha fornito alcuna informazione su una voce di credito piuttosto rilevante, sia in relazione all'ammontare complessivo dell'attivo (pari a € 799.226,68, del quale rappresentava, quindi, circa un quarto), sia in relazione al fatto che, senza l'apporto in questione, sarebbe praticamente venuta a mancare una qualche somma da distribuire ai creditori chirografari (che vantavano crediti per complessive € 17.565.388,09).

L'imputato, invero, non ha fatto alcuna precisazione in ordine alle condizioni soggettive dell'autore dell'apporto di cui sopra (un conto, infatti, è che esso provenga da un affidabile soggetto del circuito finanziario, come per esempio una banca o un istituto assicurativo; altro conto, chiaramente, è che esso provenga da un privato cittadino che potrebbe disporre di una somma del genere o, più probabilmente, potrebbe non disporre) né della reale connotazione dell'apporto stesso (un conto, infatti, è l'esistenza di un assegno circolare pronto a essere versato, a semplice richiesta, sul conto del beneficiario; un altro conto, invece, è la mera promessa di pagare una somma, di cui il promittente potrebbe anche non disporre, magari nemmeno liquidando beni del suo patrimonio).

In questo caso, quindi, bisogna constatare che la condotta di cui si discute ha oggettivamente integrato la previsione di cui all'art.236 *bis* L.F..

L'omissione di informazioni appena menzionata, inoltre, sembra indiscutibilmente il frutto di una scelta consapevole.

Invero, come si è visto, la voce in commento è stata frettolosamente inserita nel solo riepilogo finale, senza alcun paragrafo a supporto della stessa (a differenza che tutte le altre voci).

Inoltre, nei paragrafi che precedono, sono state reiteratamente osservate anomalie che, anche se non idonee di per se sole a generare violazioni sussumibili sotto la previsione di cui sopra, appaiono sintomatiche di un atteggiamento fortemente rivolto a permettere all'imprenditore di accedere al concordato preventivo: si è detto, infatti, dell'assenza di indipendenza dell'attestatore (che, tanto per citare l'aspetto più evidente, si è occupato della gestione della controversia tributaria, tanto che tra le voci del passivo vi sono due fatture da egli emesse nei confronti di Sigimet S.r.l.); e si è visto che egli – pure non celando informazioni – ha spesso avuto un atteggiamento di piena adesione agli intenti dell'imprenditore (per esempio, nella vicenda della rinuncia al credito da parte di Cristina Zucconi, l'attestatore ha preso per buona la dichiarazione di rinuncia proveniente da costei; ma, pure senza pretendere che egli



dovesse fare verifiche sulla bontà della firma, non poteva non essere sospetto il fatto che essa risalisse al 2.1.14, e cioè a solo un giorno prima della relazione *ex art.161*, comma 3°, L.F. redatta dal dott. MASCARELLO, che quindi – essendo inverosimile che sia stata scritta tutta in un solo giorno – appare essere stata redatta, dando atto della rinuncia suddetta, ancora prima che egli ne fosse in possesso).

Tutto ciò porta a concludere che (oltre a quello oggettivo) sia stato integrato anche l'elemento soggettivo della norma violata: l'omissione dell'informazione di cui si è appena detto, cioè, appare decisamente connotata da dolo.

L'imputato, quindi, va ritenuto responsabile del reato lui ascritto, limitatamente alla condotta in commento.

3. Sul trattamento sanzionatorio.

La pena da irrogare all'imputato in conseguenza dell'affermazione della sua responsabilità (nei termini di cui si è detto in precedenza) va determinata in misura coincidente con il minimo edittale.

Infatti, la condotta si è concretata nell'omissione di informazioni in relazione a una sola delle voci riguardate dalla relazione redatta dall'imputato; e ciò rappresenta un indice di scarsa gravità del reato (art.133, comma 1°, n. 1, c.p.).

L'imputato, inoltre, non ha riportato condanne in precedenza, per cui la sua capacità delinquenziale va stimata minima (art.133, comma 2°, n. 2, c.p.).

La pena, pertanto, va individuata (come si diceva) in quella di anni 2 di reclusione e € 50.000,00 di multa.

Essa, poi, va ridotta ai sensi dell'art.62 *bis* c.p. sino a quella di anni 1 mesi 4 di reclusione e € 39.333,00 di multa.

Invero, l'imputato è persona del tutto incensurata, che svolge una lecita attività lavorativa e che ha serbato una corretta condotta processuale; e tutto ciò va elevato sino a determinare l'integrazione delle circostanze attenuanti generiche.

La pena così determinata, infine, va ridotta di un terzo ai sensi dell'art.442 c.p.p. sino a quella, conclusiva, di mesi 10 giorni 20 di reclusione e € 26.222,00 di multa.

Le positive circostanze già messe in evidenza a proposito della persona dell'imputato portano a ritenere che egli non commetterà in futuro altri reati; e ciò, ai sensi dell'art.164, comma 1°, c.p., consente di concedergli il beneficio della sospensione condizionale della pena (art.163 c.p.).

Per le stesse ragioni va ordinato che della sentenza non sia fatta menzione nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta dei privati, non per ragioni di diritto elettorale (art.175 c.p.).

4. Sulle ulteriori statuizioni.



Ai sensi dell'art.535 c.p.p. l'imputato va condannato al pagamento delle spese processuali.

Ai sensi dell'art.538, comma 1°, c.p.p., l'imputato va altresì condannato al risarcimento del danno subito dalla parte civile.

Gli elementi ricavabili dagli atti processuali, tuttavia, non consentono di stabilire quale sia l'entità dello stesso (trattandosi di danno connesso al ritardo con il quale è stata avviata la procedura fallimentare dopo la parentesi generata dall'istanza di ammissione al concordato preventivo della quale la relazione redatta dall'imputato costituiva corredo); per cui, ai sensi dell'art.539, comma 1°, c.p.p., le parti vanno rimesse davanti al giudice civile per la liquidazione del danno.

In questa sede, avendone fatto richiesta la parte civile, l'imputato va invece condannato al pagamento di una provvisionale in favore della stessa (art.539, comma 2°, c.p.p.).

Invero, dagli stessi calcoli contenuti nella relazione redatta dall'imputato, il valore degli interessi passivi (peraltro calcolati su importi inferiori) ammontava, in ragione di un periodo di circa un anno, a € 4.000,00; per cui, essendosi determinato un ritardo di almeno sei mesi e tenendosi conto del danno da reato, sembra equo ritenere esistente (in questa sede) la prova di un danno di almeno € 5.000,00, al quale va quindi commisurata la provvisionale di cui si è appena detto.

Infine, ai sensi dell'art.541 c.p.p., l'imputato va condannato alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile, le quali, facendo applicazione del vigente tariffario forense, vanno liquidate in complessive € 3.864,00, oltre IVA e CPA se dovute.

P.Q.M.

visti gli artt.530, 442 c.p.p.

ASSOLVE

MASCARELLO Sergio dal reato lui ascritto, fatta eccezione per la condotta consistita nell'aver omesso informazioni rilevanti in ordine all'apporto di capitale da terzi, perché il fatto non sussiste.

Visti gli artt.442, 533, 535 c.p.p.

dichiara

MASCARELLO Sergio responsabile del reato lui ascritto, limitatamente alla condotta consistita nell'aver omesso informazioni rilevanti in ordine all'apporto di capitale da terzi, e, concesse le circostanze attenuanti generiche e ridotta la pena per la scelta del rito, lo condanna alla pena di mesi 10 giorni 20 di reclusione e € 26.222,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.



Visto l'art.163 c.p. concede all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Visto l'art.175 c.p. ordina che della sentenza non sia fatta menzione nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta dei privati, non per ragioni di diritto elettorale.

Visti gli artt.538, 539 c.p.p. condanna l'imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile, rimettendo le parti davanti al giudice civile per la liquidazione dello stesso.

Visto l'art.539, comma 2°, c.p.p. condanna l'imputato al pagamento di una provvisoria di € 5.000,00 in favore della parte civile.

Visto l'art.541 c.p.p. condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile che liquida in € 3.864,00, oltre IVA e CPA se dovute.

Visto l'art.544 c.p.p. indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.

Alessandria, 18.7.19.

Il Giudice
Paolo Bargerò

TRIBUNALE * ALESSANDRIA
— G. I. P. —
Depositato in questa Cancelleria
oggi 14 OTT. 2019
[Signature]



C.O. N. 1292/18 Mod 2/A/SG del 28/10/18
€ 98,00.

Appello imputato difensore
depositato il 27/11/19 per 29/11/19
Comunicato al P.S. di P.Li. 04/12/19 mto
Comunicato al P.M. il
Appello incidentale presentato
il
Comunicato a:
imputato il
parte civile il
Atti alla Corte di Appello
il

TRIBUNALE DI MESSINA
RISCRIZIONE ATTI IN DUE ESemplari PER
E 580 E LO SOSTANZIAMENTO
MARCHE DA BOLLO ORDINARIO PER RILASCIO
DI N. 15 COPIE CON FORMALIBERE
CON URGENZA/SENZA URGENZA
RICHIESTA DEL 5/12/19
RILASCIO DEL
IL CANCELLIERE